
Q&A

Oggetto: REQUISITI DI CONOSCENZA E COMPETENZA DEL PERSONALE DEGLI INTERMEDIARI E DEI CONSULENTI FINANZIARI AUTONOMI

PREMESSA

Il 17 dicembre 2015 l'ESMA ha pubblicato le “*Guidelines for the assessment of knowledge and competence*” (“Orientamenti”), come previsto dall’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE (“MiFID II”), al fine di dettagliare l’obbligo per le imprese di investimento di assicurare che i propri addetti, i quali forniscono informazioni o consulenza alla clientela in materia di investimenti, siano in possesso di adeguate conoscenze e competenze.

I suddetti Orientamenti hanno l’obiettivo di favorire la convergenza nell’attuazione dell’articolo 25 di MiFID II, pur non avendo piena forza cogente in quanto si basano su un meccanismo di *comply or explain* da parte delle autorità di vigilanza nazionali¹. Inoltre, essi sono stati formulati in modo da lasciare sufficienti spazi di autonomia alle autorità nella loro implementazione, al fine di tenere conto delle peculiarità nazionali.

Al fine di conformarsi agli Orientamenti, la Consob a seguito di un’ampia e articolata consultazione ha adottato la delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (Regolamento Intermediari) La stesura finale delle disposizioni di specie ha tenuto conto delle osservazioni formulate dagli *stakeholders* in occasione delle consultazioni, da cui è emersa una diffusa esigenza di specifiche indicazioni sulle modalità di applicazione di una disciplina introdotta *ex novo* in occasione della seconda direttiva MiFID.

A seguito delle ulteriori istanze di chiarimenti ricevute dalla Consob successivamente all’adozione del Regolamento Intermediari, l’Istituto ha fornito, attraverso la forma di risposte alle domande avanzate, i richiesti orientamenti applicativi. In data 5 ottobre 2018 è stato pertanto pubblicato il primo *set* di Q&A.

Dopo aver assolto all’esigenza di accompagnamento, in sede di prima applicazione, alla realizzazione dei presidi procedurali richiesti in materia di conoscenze e competenze del personale, la Consob aveva già manifestato l’intenzione di procedere alla verifica della disciplina regolamentare in argomento, nell’ottica di valorizzare l’autonomia decisionale dei soggetti abilitati

¹ La Consob ha comunicato all’Autorità europea la propria intenzione di conformarsi e di dare attuazione nell’ordinamento nazionale agli Orientamenti che risultano applicabili, a far data dal 3 gennaio 2018, a tutto il personale a diretto contatto con la clientela nella prestazione dei servizi “pertinenti”, sia esso già operativo che di nuova assunzione.

e la salvaguardia della posizione competitiva dell'industria italiana, fermo restando l'obiettivo della tutela degli investitori.

Così, in data 10 marzo 2021, è stata adottata la delibera Consob n. 21755, con la quale sono state apportate modifiche alla disciplina recata dal Regolamento Intermediari in materia di conoscenza e competenza del personale degli intermediari.

Tale attività di aggiornamento normativo si è avvalsa degli esiti di una pubblica consultazione conclusasi in data 21 settembre 2020, delle prime risultanze di vigilanza nonché di un'opportuna analisi comparativa della disciplina di secondo livello dettata in altri Stati UE.

Le modifiche apportate al Regolamento Intermediari hanno determinato, nell'ambito di un approccio *principle-based*, una sostanziale rivisitazione del Titolo IX, della Parte II, del Libro III, del Regolamento Intermediari che ha comportato la sostituzione delle previgenti prescrizioni regolamentari di dettaglio con la previsione di rinvii ai pertinenti punti degli Orientamenti dell'ESMA.

La nuova impostazione adottata responsabilizza gli intermediari con riferimento alla scelta delle modalità operative più idonee a consentire in concreto il rispetto degli *standard* previsti a livello europeo, facendo comunque salve le precise indicazioni da seguire per l'accertamento iniziale del possesso dei requisiti di conoscenza e competenza del personale per fornire ai clienti informazioni o la consulenza sugli investimenti.

Elementi di maggiore continuità con la disciplina previgente risultano invece presenti per quanto concerne la formazione nel continuo dei distributori di prodotti di investimento assicurativi e dei consulenti finanziari autonomi, anche quando operanti nel contesto di una società di consulenza finanziaria, sebbene anche con riferimento a questi ambiti siano stati operati sostanziali interventi di razionalizzazione della disciplina.

Come enunciato nella Relazione riportante gli esiti della pubblica consultazione sulle modifiche al Regolamento Intermediari pubblicata sul sito *internet* dell'Istituto in data 11 marzo 2021, il recente intervento regolamentare determina la necessità di adeguare le Q&A alla nuova versione del Regolamento Intermediari.

Nell'ambito di tale attività di adeguamento, alcune Q&A necessitano di taluni adattamenti al fine di renderle conformi alla disciplina dettata dal Regolamento Intermediari come modificato dalla delibera n. 21755/2021, mentre altre non possono più ritenersi applicabili in quanto fondate su disposizioni non più vigenti.

Con il presente documento si fornisce pertanto una versione aggiornata delle Q&A alla luce delle modifiche apportate al Regolamento Intermediari con la citata delibera n. 21755/2021.

TEMATICA	QUESTIONS AND ANSWERS
Ambito di applicazione della disciplina (art. 78)	<p>Q 1. La disciplina in materia di conoscenze e competenze di cui al Regolamento Intermediari si applica nei confronti del personale delle imprese di investimento UE (autorizzate ad operare in Italia sia con succursale che in libera prestazione di servizi) che sia temporaneamente presente sul territorio nazionale al fine di prestare servizi di investimento in regime di libera prestazione a favore di clientela italiana?</p> <p>A. 1 In caso di impresa di investimento UE autorizzata ad operare in Italia sia con succursale che in libera prestazione di servizi, la disciplina in materia di conoscenze e competenze di cui al Regolamento Intermediari, trova applicazione nei confronti del personale della casa madre, qualora lo svolgimento del servizio in libera prestazione avvenga secondo una cadenza temporale regolare e predefinita. La stessa disciplina trova applicazione anche nei confronti dei dipendenti della succursale che partecipano ad eventuali incontri tra clienti e personale della casa madre.</p> <p>[Data di pubblicazione: ottobre 2018]</p>
	<p>Q 2. La disciplina in materia di conoscenze e competenze di cui al Regolamento Intermediari trova applicazione anche con riferimento al personale di una SGR che fornisce le informazioni riguardanti strumenti finanziari ai clienti che abbiano manifestato, di propria iniziativa, alla SGR l'interesse ad investire in quote di fondi gestiti dalla società?</p> <p>A 2. Fermo restando che i rapporti con controparti qualificate sono esonerati dal rispetto della disciplina relativa ai requisiti di conoscenze e competenze (cfr. art. 107, comma 3), si rileva che l'iniziativa del cliente, che segnali alla SGR l'interesse all'acquisto di un fondo in relazione al quale sia instaurato un rapporto diretto tra sottoscrittore ed SGR, non esonera dall'applicazione delle regole di condotta, ivi incluse quelle in tema di K&C per il caso in cui venga fornita consulenza o informazioni all'investitore.</p> <p>[Data di pubblicazione: ottobre 2018]</p>
Requisiti di conoscenza e competenza (art. 78)	<p>Q 3. Le certificazioni espressamente riconosciute in altri Stati membri UE come valide ai fini del soddisfacimento di quanto richiesto dalle linee Guida dell'Esma in materia di conoscenze e competenze, possono essere considerate rientranti nell'ambito delle certificazioni "di conoscenza acquisite in ambito economico-finanziario", riconosciute "in una giurisdizione dell'Unione Europea"?</p> <p>A 3. Le certificazioni espressamente riconosciute in altri Stati membri UE come valide ai fini del soddisfacimento di quanto richiesto dalle linee Guida dell'Esma in materia di conoscenze e competenze, possono essere considerate rientranti nell'ambito delle certificazioni "di conoscenza acquisite in ambito economico-finanziario", riconosciute</p>

TEMATICA	QUESTIONS AND ANSWERS
	<p><i>“in una giurisdizione dell’Unione Europea”</i>. A titolo di esempio, le certificazioni incluse nella lista pubblicata dalla CNMV ai sensi dell’art. 8 della <i>“Technical Guide 4/2017 for the assesment of the knowledge and competence of staff giving information and advice”</i>, proprio in quanto riconosciute dall’Autorità spagnola, quindi in un’altra giurisdizione dell’UE, sono idonee ad integrare i presupposti di cui all’art. 78 del Regolamento Intermediari.</p> <p>[Data di pubblicazione: ottobre 2018 Data di aggiornamento: aprile 2021]</p>
Requisiti del supervisore (art. 78)	<p>Q 4. I membri del personale abilitati a prestare consulenza e fornire informazioni di cui all’art. 78, comma 4 (ovvero in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado) possono svolgere l’attività di supervisione?</p> <p>A 4. L’articolo 78, comma 4 equipara, ai fini della prestazione della consulenza o della fornitura di informazioni, i soggetti in possesso dei requisiti indicati nel medesimo comma ai soggetti indicati nell’articolo 78, comma 2. Tale equiparazione è rilevante anche ai fini dello svolgimento dell’attività di supervisione. Pertanto, anche i soggetti che si trovano nelle situazioni di cui all’art. 78, comma 4, possono svolgere l’attività di supervisione, nel rispetto, comunque, di quanto previsto dall’articolo 78, comma 5, lett. <i>b)</i> e dal punto 20 degli Orientamenti dell’ESMA sulla valutazione delle conoscenze e competenze (AESFEM/2015/1886).</p> <p>[Data di pubblicazione: ottobre 2018 Data di aggiornamento: aprile 2021]</p>
Altri requisiti per gli intermediari (art. 78)	<p>Q 5. Per effettuare la revisione annuale delle esigenze di sviluppo e formazione, l’intermediario è obbligato ad effettuare un <i>test</i>, articolato in quesiti, avente valenza di <i>pre-assessment</i> delle conoscenze esistenti?</p> <p>A 5. Le modalità attraverso cui si esplica la revisione annuale sono rimesse all’intermediario. Pertanto, la revisione annuale può esplicarsi attraverso la somministrazione di un <i>test</i> ma non vi è, nelle disposizioni, un obbligo in tal senso. Tale revisione potrebbe anche essere svolta da un soggetto esterno, sulla base di tutte le informazioni in possesso o messe a disposizione dall’intermediario stesso.</p> <p>[Data di pubblicazione: ottobre 2018 Data di aggiornamento: aprile 2021]</p>

TEMATICA	QUESTIONS AND ANSWERS
	<p>Q 6. I soggetti non appartenenti al medesimo gruppo di un intermediario possono erogare al personale di quest'ultimo la formazione di cui all'articolo 78 del Regolamento Intermediari?</p> <p>A 6. L'art. 78, comma 5, lett. <i>c)</i> stabilisce che gli intermediari sono tenuti ad “adottare procedure e misure idonee a garantire l'applicazione dei punti da 14 a 20 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886, differenziando le stesse in ragione della specifica attività svolta dal personale, in linea con il punto 13 dei citati Orientamenti” e la successiva lett. <i>d)</i> ulteriormente specifica che essi devono “dotarsi di procedure per garantire che la formazione e lo sviluppo professionale del personale tengano conto del tipo di servizio prestato, delle caratteristiche della clientela e dei prodotti di investimento offerti, come definiti al punto 4, lettera <i>i)</i>, degli Orientamenti AESFEM/2015/1886. La revisione delle esigenze di sviluppo e formazione dei membri del personale può essere affidata dal datore di lavoro a soggetti terzi appositamente incaricati”.</p> <p>Nel nuovo assetto regolamentare è compito dell'intermediario regolare nelle proprie procedure le modalità di aggiornamento professionale del proprio personale, nel rispetto delle previsioni sopra richiamate e degli Orientamenti AESFEM/2015/1886 e porre in essere le necessarie misure. L'art. 78, comma 5, lett. <i>d)</i>, rimette alle determinazioni dei singoli intermediari la scelta di avvalersi di “soggetti esterni” ai quali delegare la totalità o una parte delle attività ai fini del riparto degli obblighi ivi previsti e non sono previste disposizioni che tipizzano i soggetti che possono erogare la formazione per il personale degli intermediari.</p> <p>Ne discende che l'erogazione di un percorso continuo di formazione o sviluppo, così come della formazione nell'ipotesi di eventuali nuovi prodotti, potrà essere effettuata direttamente dall'intermediario o avvalendosi di un soggetto esterno, purché tale soggetto abbia un'esperienza formativa comprovata e pertinente e tale modalità sia prevista dalle procedure dell'intermediario. Tra tali soggetti sono da intendersi ricompresi anche i soggetti esterni al gruppo dell'intermediario che rispettino i requisiti sopra elencati (per esempio, una SGR non appartenente al medesimo gruppo dell'intermediario).</p> <p>[Data di pubblicazione: ottobre 2018 Data di aggiornamento: aprile 2021]</p>

TEMATICA	QUESTIONS AND ANSWERS
	<p>Q 7. La formazione in materia antiriciclaggio può essere considerata nell'ambito del percorso di sviluppo professionale del personale degli intermediari?</p> <p>A 7. L'art. 78, comma 5, lett. <i>c) e d)</i> disciplina, anche tramite rinvio al punto 20 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886 il percorso di formazione e sviluppo professionale del personale degli intermediari. Ove, in esito all'<i>assessment</i> annuale delle esigenze di sviluppo sia rilevata un'esigenza di formazione relativa alla normativa antiriciclaggio la stessa sarà da considerarsi parte integrante del citato percorso di sviluppo professionale.</p> <p>[Data di pubblicazione: ottobre 2018 Data di aggiornamento: aprile 2021]</p>
<p>Modalità di aggiornamento professionale del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede (artt. 78 e 156)</p>	<p>Q 8. Quali sono gli obblighi di aggiornamento professionale previsti in capo ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e secondo quali modalità vanno adempiuti?</p> <p>A 8. In virtù dell'espresso richiamo contenuto nell'art. 156, la disciplina in tema di conoscenze e competenze trova applicazione nei confronti dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i quali sono dunque tenuti all'obbligo di aggiornamento professionale sotto la responsabilità dell'intermediario mandante e secondo le modalità ed i criteri di cui all'art. 78. Pertanto, il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede che abbia ottemperato all'obbligo di formazione stabilito dall'intermediario ha adempiuto anche agli obblighi formativi previsti dall'art. 156.</p> <p>[Data di pubblicazione: ottobre 2018 Data di aggiornamento: aprile 2021]</p>
<p>Modalità di aggiornamento professionale dei membri del personale dei soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa che operano all'interno dei locali (art. 135-<i>vicies semel</i>)</p>	<p>Q 9. Ai fini del raggiungimento delle 30 ore di formazione annuale richieste ai sensi dell'art. 135-<i>vicies semel</i>, comma 1, è possibile computare le ore di formazione in materia antiriciclaggio?</p> <p>A 9. Ai fini del raggiungimento delle 30 ore di formazione annuale, sarà possibile computare le ore di formazione relative alla normativa antiriciclaggio quando - in esito alla valutazione annuale delle esigenze di sviluppo - per tale materia sia stata ravvisata un'esigenza di formazione.</p> <p>[Data di pubblicazione: aprile 2021]</p>

TEMATICA	QUESTIONS AND ANSWERS
	<p>Q 10. Con quali modalità deve svolgersi il <i>test</i> di verifica delle competenze acquisite ai sensi dell'art. 135-<i>vicies semel</i>, comma 1?</p> <p>A 10. Secondo quanto previsto dall'art. 135-<i>vicies semel</i>, comma 1, i corsi di aggiornamento professionale devono concludersi con lo svolgimento di un <i>test</i> di verifica delle conoscenze acquisite all'esito positivo del quale è rilasciato al partecipante un attestato da cui risulti il soggetto formatore e i nominativi dei docenti, il numero di ore di partecipazione al corso, gli argomenti trattati e l'esito positivo dello stesso.</p> <p>Le modalità attraverso le quali svolgere il <i>test</i> di verifica delle competenze acquisite ad esito dei corsi di formazione (anche avvalendosi di modalità a distanza) devono consentire di assicurare il rispetto del richiamato art. 135-<i>vicies semel</i>, comma 1, e, in particolare, devono consentire la verifica delle competenze acquisite ad esito dei corsi di formazione.</p> <p>[Data di pubblicazione: aprile 2021]</p>
	<p>Q 11. La formazione in previsione dell'offerta di nuovi prodotti concorre al computo delle ore di aggiornamento annuale previste dall'art. 135-<i>vicies semel</i>, comma 1, o deve considerarsi come un obbligo aggiuntivo?</p> <p>A 11. Il punto 20, lett. <i>b</i>), degli Orientamenti dell'ESMA sulla valutazione delle conoscenze e competenze (AESFEM/2015/1886) richiamato dall'art. 135-<i>vicies semel</i>, comma 1, per il tramite del rinvio al Titolo IX, della Parte II, del Libro III, prevede che debba essere svolto un percorso continuo di formazione e sviluppo professionale e che debba essere condotta una specifica formazione in previsione dell'offerta di nuovi prodotti, senza tuttavia richiedere lo svolgimento di un corso annuale di aggiornamento professionale dalla durata predefinita. L'art. 135-<i>vicies semel</i>, comma 1, prevede al contempo lo svolgimento di un corso di aggiornamento annuale della durata minima di 30 ore. Si ritiene che, in tale contesto, l'obbligo di formazione in previsione dell'offerta di nuovi prodotti possa considerarsi rientrante nel percorso continuo di formazione di cui al citato articolo. Resta ferma, in capo ai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa la responsabilità di effettuare una formazione adeguata e commisurata al grado di innovazione e complessità dei prodotti.</p> <p>[Data di pubblicazione: aprile 2021]</p>

TEMATICA	QUESTIONS AND ANSWERS
<p>Modalità di aggiornamento professionale dei consulenti finanziari autonomi operanti in proprio e per conto di società di consulenza finanziaria (art. 164)</p>	<p>Q 12 Ai fini del raggiungimento delle 30 ore di formazione annuale richieste ai sensi dell'art. 164, comma 2, è possibile computare le ore di formazione in materia antiriciclaggio?</p> <p>A 12. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 164, comma 1, i consulenti finanziari autonomi sono tenuti all'aggiornamento professionale coerentemente con la natura e le caratteristiche dell'attività prestata ai clienti in conformità con quanto previsto dal punto 20, lettera <i>b</i>), degli Orientamenti AESFEM/2015/1886.</p> <p>Il citato punto 20, lettera <i>b</i>), prevede che il personale possieda qualifiche idonee e mantenga e aggiorni le proprie conoscenze e competenze attraverso un percorso continuo di formazione o sviluppo professionale pertinente alla propria qualifica, nonché tramite la specifica formazione richiesta in previsione dell'offerta di eventuali nuovi prodotti di investimento da parte dell'impresa.</p> <p>Le conoscenze e competenze richieste per prestare il servizio di consulenza sono elencate al punto 18 dei citati Orientamenti e comprendono, fra l'altro, quelle necessarie per comprendere le questioni collegate all'antiriciclaggio.</p> <p>Pertanto, ai fini del raggiungimento delle 30 ore di formazione annuale, sarà possibile computare anche le ore di formazione relative alla normativa antiriciclaggio.</p> <p>[Data di pubblicazione: aprile 2021]</p>
	<p>Q 13. Con quali modalità deve svolgersi il <i>test</i> di verifica delle competenze acquisite ai sensi dell'art. 164, comma 2?</p> <p>A 13. Secondo quanto previsto dall'art. 164, comma 2, i corsi di aggiornamento professionale devono concludersi con lo svolgimento di un <i>test</i> di verifica delle conoscenze acquisite all'esito positivo del quale è rilasciato un attestato comprovante il conseguimento dell'aggiornamento professionale.</p> <p>Le modalità attraverso le quali svolgere il <i>test</i> di verifica delle competenze acquisite ad esito dei corsi di formazione (anche avvalendosi di modalità a distanza) devono consentire di assicurare il rispetto del richiamato art. 164, comma 2, e, in particolare, devono consentire la verifica delle competenze acquisite ad esito dei corsi di formazione e attestare il conseguimento dell'aggiornamento professionale.</p> <p>[Data di pubblicazione: aprile 2021]</p>

TEMATICA	QUESTIONS AND ANSWERS
	<p>Q 14. La formazione in previsione dell'offerta di nuovi prodotti concorre al computo delle ore di aggiornamento annuale previste dall'art. 164, comma 2, o deve considerarsi come un obbligo aggiuntivo?</p> <p>A 14. Il punto 20, lett. <i>b</i>), degli Orientamenti dell'ESMA sulla valutazione delle conoscenze e competenze (AESFEM/2015/1886) richiamato dall'art. 164, comma 1, prevede che debba essere svolto un percorso continuo di formazione e sviluppo professionale e che debba essere condotta una specifica formazione in previsione dell'offerta di nuovi prodotti, senza tuttavia richiedere lo svolgimento di un corso annuale di aggiornamento professionale dalla durata predefinita. L'art. 164, comma 2, prevede al contempo lo svolgimento di un corso di aggiornamento annuale della durata minima di 30 ore. Si ritiene che, in tale contesto, l'obbligo di formazione in previsione dell'offerta di nuovi prodotti possa considerarsi rientrante nel percorso continuo di formazione di cui al citato articolo. Resta ferma, la necessità di garantire l'effettuazione di una formazione adeguata e commisurata al grado di innovazione e complessità dei prodotti.</p> <p>[Data di pubblicazione: aprile 2021]</p>

9 aprile 2021